

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-255 del 17/02/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA M.D. S.A.S. DI PANZAVOLTA BRUNO E C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGO, VIA MAZZOLA N.33 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI SUINI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGO, VIA MAZZOLA N.33
Proposta	n. PDET-AMB-2016-271 del 17/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **M.D. S.A.S. DI PANZAVOLTA BRUNO E C.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGO, VIA MAZZOLA N.33 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI SUINI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGO, VIA MAZZOLA N.33

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 29/05/2014 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 49642 del 30/05/2014 (pratica ARPAE n. 2199/2016), dalla Ditta **M.D. s.a.s. di Panzavolta Bruno e C.** (C.F./P.IVA 00920290392), avente sede legale e impianto in comune di Lugo, via Mazzola n. 33, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;

- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Regolamento Regionale n.1/2011 approvato con D.G.R. n. 1494/2011 "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" e s.m.i. e Regolamento Regionale n.1/2016 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 31 dicembre 2015 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- DGR n. 1681/2011 "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'Allegato IV alla parte V, del D. Lgs. 152 e smi".
- DGR n. 968/2012" Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 e alla DGR 1681/2011 - Modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla Parte V del DLgs n. 152/2006 e smi e approvazione del modulo per la domanda di adesione";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 2199/2016, emerge che:

- la Società M.D. s.as. di Panzavolta Bruno e C. gestisce in comune di comune di Lugo, località Voltana, via Mazzola n.33, un allevamento di suini (lattonzoli). La Società ha terminato in gennaio 2014 la ristrutturazione dell'allevamento, con aumento della potenzialità di numero capi allevabili da 6605 a 7695 lattonzoli;
- la Società ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 29/05/2014 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della Provincia di

Ravenna con PG n. 49642 del 30/05/2014, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento non recapitanti in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), di competenza comunale. Lo scarico era già autorizzato con atto dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 162 del 29/10/2012 - prot. 47320 del 29/10/2012. Non sono state apportate modifiche qualitative agli scarichi delle acque reflue e non sono state apportate modifiche all'assetto fognario autorizzato. Si tratta di scarico esistente di acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico presso l'allevamento e di acque meteoriche di dilavamento caratterizzate dalla presenza di sostanza organica, tensioattivi, solidi sospesi e idrocarburi totali, che vengono inviate allo scarico finale dopo opportuno trattamento di depurazione. Il recapito dei reflui è lo scolo consorziale "Cavo Purgatorio";
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza provinciale, ora di competenza SAC di Arpae. La comunicazione è stata compilata nell'applicativo regionale Gestione Effluenti e contrassegnata dal n. 12411 (modifica n.1). La precedente comunicazione era stata inviata alla Provincia in data 21/09/2012. La nuova comunicazione presentata contiene alcune modifiche rispetto alla precedente, relative alla consistenza dei capi allevati con aggiornamento degli effluenti e dell'azoto prodotti, e relative ai terreni di spandimento. La consistenza prevista è pari a 7695 lattonzoli, di peso vivo complessivo pari a 138 t, con produzione di azoto annuale pari a 15402 kg ;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di allevamento, in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 smi), per la quale era stato richiesto il rilascio a seguito della presentazione di apposita istanza in data 13/07/2012;
- l'istanza presentata in data 29/05/2014 si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 29/05/2014, per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato con apposita comunicazione in data 30/06/2014, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, è risultato necessario richiedere integrazione documentale ai fini istruttori. La richiesta è stata inoltrata al SUAP con nota della Provincia PG 57127 del 28/06/2014 e il SUAP ha richiesto le integrazioni all'azienda in data 30/06/2014 sospendendo i termini del procedimento;
- l'azienda presentava documentazione integrativa in data 25/07/2014 (PG Provincia n.64919/2014);
- il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per l'espressione del proprio parere di compatibilità idraulica dello scarico, richiedeva documentazione integrativa con nota del 20/11/2014, acquisita agli atti della Provincia con PG n. 92442 del 21/11/2014;
- l'azienda presentava parte della documentazione integrativa richiesta dal Consorzio di Bonifica in data 12/05/2015 (PG Provincia n.45783/2015), completata in data 03/11/2015 (PG Provincia n.85940/2015);

VISTO l'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013 e l'art. 269, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi che prevede la convocazione della Conferenza dei Servizi;

POSTO che la Conferenza di Servizi è una modalità organizzativa che non sposta le competenze, le quali rimangono in capo alle singole Autorità, ma ha lo scopo di rendere più agevole il raggiungimento dell'intesa sul testo del provvedimento, e dato atto che tale intesa può dirsi raggiunta mediante l'acquisizione del parere/nulla osta favorevole espresso da tutte le Autorità interessate dal presente procedimento autorizzativo;

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere di ARPA - Servizio Territoriale di Faenza - Bassa Romagna - (PG Provincia 68268/2014) per le emissioni in atmosfera;
- parere di conformità urbanistica espresso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (PG Provincia 98232 del 23/12/2015) per le emissioni in atmosfera;
- parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento, e in merito alla valutazione di impatto acustico, acquisito agli atti della Provincia in data 23/12/2015 con PG Provincia 98232/2015;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo. Si ritiene che tale indicazione possa essere riferita, per analogia, anche alla comunicazione di utilizzo agronomico, in quanto essa non costituisce in capo al gestore dell'allevamento il diritto di esercitare attività imprenditoriale;

VALUTATA la non assoggettabilità alla procedura di verifica (screening), di cui alla L.R. n.9/99 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), dell'aumento del numero di capi, in quanto si tratta di un progetto di modifica di impianto esistente non rientrante nelle tipologie di allevamento assoggettabili a VIA o a screening (punti A.2.10) e B.2.5) degli allegati alla L.R. n.9/99 e s.m.i.), come anche dichiarato dal proponente all'atto della presentazione della domanda AUA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta **M.D. s.a.s. di Panzavolta Bruno e C.**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di allevamento suini, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Alberto Rebucci, Dirigente della SAC di Ravenna di ARPAE:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **M.D. s.a.s. di Panzavolta Bruno e C.**, avente sede legale in comune di Lugo, via Mazzola n. 33, (C.F./P.IVA 00920290392), per l'esercizio dell'**attività di allevamento suini** nell'impianto sito in Comune di Lugo, Via Mazzola n.33, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **L'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale;
- **L'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- **L'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione degli effluenti zootecnici.

Qualora la Società intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

Qualora l'Azienda riduca l'estensione dei terreni funzionalmente asserviti all'allevamento, essa dovrà verificare il rispetto della condizione di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) - punto B.2.5) dell'allegato B della L.R. n. 9/99. Quanto sopra in quanto tale modifica può far decadere l'esclusione dalla procedura di screening;

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

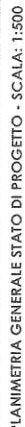
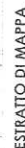
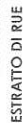
**SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO
IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**
(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

- a) Nell'insediamento sito in comune di Lugo, Via Mazzola n.33, l'azienda M.D. s.a.s. di Panzavolta Bruno e C. svolge l'attività di allevamento suinicolo. Lo scarico è relativo alle acque reflue, classificabili come acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico presso l'allevamento, e alle acque meteoriche di dilavamento.
- b) Le acque reflue domestiche subiscono trattamento di depurazione; le acque meteoriche di dilavamento subiscono trattamento di decantazione e disoleazione.
- c) Il recapito dello scarico è lo scolo consorziale "Cavo Purgatorio".

Prescrizioni

- a) lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
- b) i valori di emissione non possono essere in alcun caso conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- c) devono essere adottate adeguate procedure di controllo e un adeguato livello di manutenzione e/opulizia del sistema di trattamento tramite periodiche asportazioni del materiale sedimentato. Tutti i rifiuti prodotti in tali operazioni dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.
- d) dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a garantire il rapido e regolare deflusso dei reflui, onde evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti e ratti.
- e) e' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di che trattasi di sostanze vietate dalla vigente normativa.
- f) il titolare dello scarico, sulla base dei disposti del regolamento per le Concessioni Precarie e le Licenze, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con deliberazione n.11, in data 24 giugno 1996, dovrà inoltrare idonea istanza di concessione per lo scarico di che trattasi nella rete di bonifica, ai sensi dell'art. 1, comma e) del sopracitato Regolamento, consultabile alla sezione Concessioni Polizia Idraulica del sito www.bonificalugo.it.
- g) lo scarico non dovrà alterare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali.
- h) il pozzetto d'ispezione finale, idoneo al prelevamento dei campioni delle acque di scarico, dovrà essere sempre mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
- c) **la planimetria della rete fognaria** - inquadramento generale, planimetria scarichi in scala 1:500, datata 03/09/2012 - ove vengono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento, costituisce **parte integrante del presente provvedimento e viene allegata.**

[illegible]

COMUNE di LUGO (RA)

Studio **cooperazione**
Prestazioni e servizi integrati

via della libertà
40138 Bologna
tel. 051/2647770
fax 051/2647780
e-mail: cooperazione@studioscrl.it

OGGETTO	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
UBICAZIONE	VIA MAZZOLA 33, VOLTANA - LUGO (RA)
COMMITENTE	I.M.D. DI PANZAVOLTA BRUNO E C. s.r.l.
PROGETTISTI	Ing. Arch. LORENZO CAPUCCI Incaricato all'Ufficio degli Ingegneri di Servizio R.U.109 Incaricato all'Ufficio degli Architetti di Servizio R.U.22
COLLABORATORI	Arch. Michele Guerra Dott.ssa In Arch. Cristina Ippolito
ELABORATO	INQUADRIAMENTO GENERALE, PIANIMETRIA SCHEMATICI
DATA	03/09/2012
REF.	L12 - 01 - 04
N° FAVOLA	

A.01

[illegible]

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**
(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

Condizioni

L'allevamento di suini produce effluenti non palabili, che vengono stoccati in una laguna in terra ubicata presso l'allevamento. L'azienda gestisce la fase di utilizzazione agronomica degli effluenti su terreni agricoli, che risultano sufficienti per lo spandimento dell'azoto prodotto. L'allevamento ha una produzione e utilizzazione di Azoto al campo superiore a 3.000 kg all'anno in zona non vulnerabile.

L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella Comunicazione n. 12411 (modifica n.1), richiamata nel provvedimento.

Prescrizioni

1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.1/2016, emanato con decreto n. 243 del 31/12/2015 dal Presidente della Giunta Regionale, in particolare relativi all'obbligo di comunicazione e di tenuta del Registro delle utilizzazioni;

2) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016, soracitato.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(art. 269 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

- La Società M.D. s.a.s. di Panzavolta Bruno e C. svolge attività di allevamento suini in comune di Lugo, Via Mazzola, n.33.
- Il ciclo di allevamento prevede l'accrescimento dei lattonzoli che entrano in allevamento con un peso di circa 5 Kg fino al raggiungimento del peso di circa 25 Kg.
- Le emissioni in atmosfera provengono dai ricambi d'aria, realizzati con ventilazione forzata, tramite ventole a parete ed espulsione a tetto, a cui afferiscono i punti indicati con E1 ed E2. Sono presenti emissioni diffuse provenienti dallo stoccaggio delle deiezioni liquide prodotte durante il ciclo di allevamento. Le deiezioni vengono allontanate dalle stalle tramite pavimentazione totalmente fessurata con successiva rimozione dei liquami con sistema vacuum che defluiscono direttamente, tramite rete fognaria interna, ai lagoni di stoccaggio scoperti, realizzati in terra battuta, al di sotto del pelo libero della superficie (E3 - Diffusa).
- Presso l'allevamento sono inoltre presenti silos di stoccaggio del mangime utilizzato esclusivamente per l'alimentazione dei capi allevati (S1,S2,S3,S4). Il mangime viene inviato alle mangiatoie mediante coclea coperta.

Emissioni

Le emissioni presenti presso l'allevamento dell'Azienda M.D. di Panzavolta Bruno e C. sono le seguenti:

PUNTI DI EMISSIONE E1, E2 - ESTRATTORI D'ARIA DEI CAPANNONI;

EMISSIONE E3 - STOCCAGGIO LIQUAME IN LAGONE - DIFFUSA;

EMISSIONI S1,S2,S3,S4 - SILOS STOCCAGGIO MANGIME

Prescrizioni

1. E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:
 - effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
 - prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
 - importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
2. Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.
3. Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica;
4. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos o appropriate coperture;
5. Le zone intorno agli edifici devono essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
6. I mangimi devono essere stoccati in strutture idonee (silos) a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti e il mangime deve essere destinato esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati nell'allevamento stesso;

7. La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali;
 8. Per lo stoccaggio dei liquami in lagoni, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare le emissioni diffuse maleodoranti in atmosfera. In proposito il liquame deve essere introdotto al di sotto del pelo libero della superficie;
 9. La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPA - Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'allevamento e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri.
-

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.